

C.N.F., Sent., 1 ottobre 2024, n. 166
(Omissis)

L'avv. [RICORRENTE], con l'assistenza del proprio difensore, ha proposto impugnazione avverso la decisione assunta dal Consiglio di Disciplina di N. con la quale si è ritenuto di ritenerlo responsabile dei fatti addebitati sono per alcuni dei capi di incolpazione, e mandarlo assolto per altri, comminando la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale per due anni.

Dall'esame del procedimento si deve rilevare che l'avvocato [RICORRENTE] è stato destinatario di diverse segnalazioni presentate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di T.; segnalazioni che sono confluite nei seguenti quattro procedimenti disciplinari:

- il primo, il procedimento disciplinare n. 20/20: il sig. [AAA], esponente, lamentava che l'avv. [RICORRENTE] aveva minacciato di morte e perseguitava la di lui moglie, la sig.ra [BBB], e di aver minacciato di morte la madre della [BBB]. Minacciava, ed inoltre, di uccidere i figli minori, con il ricorso alla criminalità organizzata internazionale per attuare l'intento omicidiario;

- il secondo è il procedimento disciplinare n. 303/2019: il signor [CCC], esponente, lamentava che l'avvocato [RICORRENTE] - officiato della sua difesa nel procedimento penale per il quale era stato tratto in arresto e condotto presso la casa Circondariale di R. - aveva chiesto "un fondo" di euro 2.500,00, omettendo di fornire informazioni sul proprio arresto, ed ulteriori euro 2.500,00 a saldo dell'attività difensiva svolta consistita in due colloqui intramurari e per la presentazione della istanza di scarcerazione. Aggiungeva, l'esponente, che il [RICORRENTE] aveva richiesto ed ottenuto euro 7.000,00 dalla di lui moglie al fine di pagare, per la scarcerazione, due multe di importo pari ad euro 3.500,00 cadauna. Dopo la elargizione economica, il [RICORRENTE] si rendeva irreperibile;

- il terzo è il procedimento disciplinare n. 262/20: l'avv. [DDD], esponente, lamentava che l'avv. [RICORRENTE], officiato della difesa di una cittadina belga al fine di proporre azione di risarcimento danni derivanti dall'aver ingerito il contenuto di una bottiglia di Lemon Ice Tea, pur essendosi fatto corrispondere euro 1.500,00 per compensi ed onorario, tuttavia non vi provvedeva. Ed inoltre: seppur l'assistita gli avesse revocato il mandato, il [RICORRENTE] provvedeva solo allora ad avanzare istanza richiesta di risarcimento danni e, seppur il difensore subentrato, l'avvocato [DDD], gli aveva chiesto la documentazione relativa all'affare, non solo non provvedeva a farne pronta consegna, ma inviava allo stesso file audio e messaggi recanti espressioni offensive lesive dell'onore e della reputazione dell'esponente;

il quarto è il procedimento disciplinare n. 303/19: la signora [EEE], esponente, lamentava che l'avvocato [RICORRENTE] - nell'ambito del procedimento penale pendente presso il Tribunale per il riesame del Tribunale di B. a carico del di lei convivente, sig. [GGG] - aveva percepito, mediante bonifico, la somma pari ad euro 8.500,00 per l'espletamento dell'incarico ricevuto. Incarico che si riferiva non essere stato svolto dal [RICORRENTE]. A ciò aggiungendo che l'incolpato chiedeva all'esponente ulteriori euro 12.500,00 al fine di formulare richiesta di misura custodiale domiciliare. Lamentava, da ultimo, che il [RICORRENTE] non

aveva restituito, seppur richiesti, i compensi introitati e non aveva emesso regolare fattura.

I quattro esposti vennero tra di loro riuniti e l'inculpato è stato sottoposto a procedimento disciplinare dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di N. per rispondere dei fatti di cui ai seguenti capi di incolpazione:

"1) Art. 9 del Codice Deontologico "Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza" giacché con le condotte di seguito descritte, al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale, non osservava i doveri di probità, dignità, decoro e lealtà non salvaguardando così la propria reputazione e l'immagine della professione forense:

2) Art. 63 del Codice Deontologico "Rapporti con i terzi" perché, con le condotte sotto descritte, al di fuori dell'esercizio del suo ministero, si comportava in modo tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, e ciò così come riportato nell'esposto pervenuto all'Ordine degli Avvocati di T. Prot. N. 3603/19 a firma de/ Sig. [AAA], nato a [OMISSIS] il [OMISSIS], perché l'Avv. [RICORRENTE]:

- minacciava di morte e perseguitava, con messaggi e chiamate, la signora [BBB], moglie dell'esponente, così come riportato nell'esposto, in violazione degli artt. 9 e 63 del C.D.;

- minacciava di morte e perseguitava, con messaggi e chiamate, la madre della signora [BBB], moglie dell'esponente, così come riportato nell'esposto, in violazione degli artt. 9 e 63 del C.D.;

- minacciava di uccidere i tre figli minori della predetta [BBB], avuti dall'unione con l'esponente;

- minacciava interventi della criminalità organizzata internazionale per l'esecuzione dei predetti propositi omicidiari, violando gli artt. 9 e 63 del CD.;

Per tali condotte, l'esponente unitamente alla sig.ra [BBB] hanno sporto formali denunce - querele presso la Procura della Repubblica - Tribunale di C..

3) Art. 9 del Codice Deontologico "Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza" giacché con le condotte di seguito descritte, nell'esercizio della sua attività professionale, non osservava i doveri di probità, dignità, decoro, diligenza e lealtà non salvaguardando così la propria reputazione e l'immagine della professione forense;

4) Art. 10 del Codice Deontologico "Dovere di Fedeltà", perché con le condotte sotto descritte, non adempiva fedelmente al mandato ricevuto a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa;

5) Art. 12 del Codice Deontologico "Dovere di diligenza", giacché con le condotte successivamente descritte, non svolgeva con coscienza e diligenza la propria prestazione professionale;

6) Art. 26 co. 3 del Codice Deontologico "Adempimento del mandato" perché, con le condotte di seguito riportate, trascurava gli interessi della parte assistita non compiendo e/o compiendo in ritardo e con negligenza atti inerenti alla nomina ricevuta;

7) Art. 27 del Codice Deontologico "Doveri di informazione" giacché non informava chiaramente la parte assistita, all'atto dell'assunzione dell'incarico, delle caratteristiche e dell'importanza dell'attività da espletare;

8) Art, 29 del Codice Deontologico "Richiesta di pagamento" in quanto, come di seguito descritto, richiedeva compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgersi;

9) Art. 35 co. 1 del Codice Deontologico "Dovere di Corretta informazione" giacché, come sotto descritto, nel fornire informazioni sulla propria attività professionale non rispettava il dovere di verità, correttezza, trasparenza; e ciò, così come riportato nell'esposto pervenuto all'Ordine degli Avvocati di T. Prot. N. 2262/2019 a firma del Sig. [CCC], nato in [OMISSIS] il [OMISSIS], perché l'Avv. [RICORRENTE] dopo essere stato nominato dall'esponente, per il tramite della moglie [FFF], nell'ambito del procedimento penale per il quale veniva tratto in arresto e condotto presso la Casa Circondariale di R. in data 07.03.2019:

- chiedeva immediatamente un fondo spese di € 2.500,00 omettendo di fornire alcuna informazione sul motivo dell'arresto, in violazione degli artt. 27, 29 e 35 del CD.;

- chiedeva ulteriori € 2.500,00 a saldo della propria attività professionale consistita in n. 2 colloqui in carcere, subordinando la presentazione di una istanza di scarcerazione al predetto ulteriore pagamento, in violazione dell'art, 29 C.D.;

- comunicava erroneamente alla moglie dell'esponente che, al fine della scarcerazione, sarebbe stato necessario pagare due multe dell'importo di € 3.500.00 per un totale di 67.000.00, in violazione degli artt. 12, 26 co. 3, 27 e 29 del C.D.;

Dopo i suddetti pagamenti, l'avv. [RICORRENTE] si rendeva irreperibile violando l'art. 27 del C.D.

Per tali condotte, l'esponente ha proposto formale denuncia - querela presso la Procura della Repubblica di P. in data 07.03.2019

10) Art. 9 del Codice Deontologico "Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza" giacché con le condotte di seguito descritte, nell'esercizio della sua attività professionale, non osservava i doveri di probità, dignità, decoro, diligenza e lealtà non salvaguardando così la propria reputazione e l'immagine della professione forense;

11) Art. 10 del Codice Deontologico "Dovere di Fedeltà" perché con le condotte sotto descritte, non adempiva fedelmente al mandato ricevuto a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa;

12) Art. 12 del Codice Deontologico "Dovere di diligenza" giacché, con le condotte successivamente descritte, non svolgeva con coscienza e diligenza la propria prestazione professionale;

13) Art. 19 del Codice Deontologico "Doveri di lealtà e correttezza verso i colleghi e le Istituzioni forensi" in quanto, con le proprie condotte, non manteneva nei confronti del Collega e delle Istituzioni forensi un comportamento ispirato a lealtà e correttezza;

14) Art. 26 comma 3 del Codice Deontologico "Adempimento del mandato" perché, con le condotte di seguito riportate, trascurava gli interessi della parte assistita non compiendo e/o compiendo in ritardo e con negligenza atti inerenti alla nomina ricevuta;

15) Art. 33 del Codice Deontologico "Restituzione di documenti" in quanto non restituiva gli atti ed i documenti ricevuti dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico conferitogli;

16) Art. 52 del Codice Deontologico "Divieto di uso di espressioni offensive o sconveniente" giacché, come sotto descritto, utilizzava espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del collega, e ciò, così come riportato nell'esposto pervenuto all'Ordine degli Avvocati di T. Prot. N. 1203/2017 a firma dell'Avv. [DDD], del Foro di Napoli, perché l'Avv. [RICORRENTE], dopo essere stato nominato da una signora di cittadinanza belga per una procedura di risarcimento danni dalla stessa subito per aver bevuto una bottiglia di Lemon Ice tea prodotta da una impresa italiana:

- chiedeva immediatamente un acconto di € 1.500,00 rendendosi successivamente irreperibile, in violazione degli artt. 9, 10, 12 e 26 co. 3 del C. D.;

- ometteva di svolgere qualsivoglia attività giudiziale e/o stragiudiziale nell'interesse della propria assistita, in violazione degli artt. 9, 10, 12 e 26 co. 3 del C.D.;

- in data 20.03.2017, nonostante la già intervenuta revoca del mandato con contestuale rinuncia del [RICORRENTE] del 17.03.2017, inviava raccomandata alla nota società italiana per conto della cliente, in assenza di qualsivoglia titolo, in violazione degli artt. 9, 10 e 26 co. 3 del C.D.;

- ometteva di riconsegnare alla signora belga e/o al nuovo difensore della stessa (avv. [DDD]) la documentazione relativa alla procedura di risarcimento danni, in violazione dell'art. 33 C.D.;

- inviava, a mezzo WhatsApp all'avv. [DDD], files audio e messaggi con espressioni fortemente offensive e sconvenienti, lesive dell'onore e della reputazione dell'esponente, in violazione degli artt. 9, 19 e 52 del C.D.;

17) Artt., 9, 10, 12, 19, 26 co.3, 27 e 52 del Codice Deontologico - Dei doveri di probità, dignità, decoro, indipendenza, lealtà e del dovere di fedeltà, diligenza e informazione, nonché del dovere di adempimento del mandato Divieto di uso di espressioni offensive e sconvenienti e ciò, così come riportato nell'esposto inviato all'Ordine degli Avvocati di T. con prot. n. 925/2020 a firma della sig.ra [EEE], nata a Siviglia, perché nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di B. a carico del convivente della esponente sig. [GGG], l'Avv. [RICORRENTE]:

- ometteva di fornire qualsivoglia informazione all'esponente circa la strategia difensiva da voler adottare nell'interesse dell'indagato;

- in data 13.01.2020 non si presentava all'interrogatorio innanzi al GIP di Roma né intratteneva alcun colloquio in carcere con il proprio assistito;

- rivolgeva frasi offensive, sconvenienti e aggressive - a mezzo applicazione WhatsApp - all'esponente al fine di farsi bonificare l'ulteriore importo richiesto di € 12.000,00;

- con le su indicate condotte non ha salvaguardato la propria reputazione e l'immagine della professione forense.

18) Art. 29 del Codice Deontologico "Richiesta di pagamento" così come riportato nell'esposto inviato all'Ordine degli Avvocati di T. con prot. n. 925/2020 a

firma della sig.ra [EEE], nata a [OMISSIS], perché nell'ambito del procedimento penale pendente innanzi al Tribunale di B. carico del convivente della esponente sig. [GGG], l'Avv. [RICORRENTE]:

- percepiva, a mezzo bonifico, la somma di € 8.500,00 da parte dell'esponente, convivente dell'assistito, per l'espletamento dell'incarico ricevuto, al quale non conseguiva alcuna attività difensiva;
- nonostante il predetto acconto, l'Avv. [RICORRENTE] chiedeva all'esponente la ulteriore ed immediata corresponsione di € 12.000,00 al fine di poter richiedere gli arresti domiciliari per il proprio assistito;
- non emetteva alcuna fattura né restituiva l'onorario già corrisposto dall'esponente nonostante la totale assenza di attività difensiva."

All'esito alla discussione nel dibattimento, il Consiglio di disciplina partenopeo afferma la responsabilità disciplinare dell'avvocato [RICORRENTE] per i soli fatti di cui ai procedimenti disciplinari identificati ai numeri 20/20 e 262/20, nel mentre per gli ulteriori procedimenti pronuncia il proscioglimento per "non essere stata raggiunta la prova certa sulla responsabilità dell'incolpato".

Con riguardo al fatto di cui al procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 20/20 (esposto [AAA]), il Consiglio giunge ad affermare la responsabilità disciplinare del pervenuto in ragione della genuinità delle dichiarazioni rese dall'esponente, sig. [AAA], riscontrate e confermate dalla di lui moglie, sig.ra [BBB], ed oltre a ciò, il Consiglio richiama il contenuto del decreto penale di condanna emesso dall'Autorità giudiziaria per i medesimi fatti di cui al capo di incolpazione; inoltre, rileva il CDD che il [RICORRENTE] non ha negato i fatti, quanto ha solo provato a sminuirlo "ritenendo che gli stessi fossero riferiti a situazioni personali di nessuna rilevanza professionale".

Circa, i fatti di cui al procedimento disciplinare contraddistinto dal n. 262/20 (esposto [DDD]), il CDD ne ritiene raggiunta la prova in ragione di quanto affermato nella pronuncia civile di risarcimento danni n. [OMISSIS]/2020 pubblicata il [OMISSIS].2020 R.G. n. [OMISSIS]/2027 emessa dal Tribunale di T., nella quale si afferma:

"dall'esame dei messaggi e dalla lettura delle trascrizioni dei messaggi vocali e specialmente nell'ultimo messaggio, si rinvencono frasi altamente offensive come "gentaglia come te accaparratrice" ed ancora "sei la feccia dell'avvocatura nazionale; è gente come te che rovina l'avvocatura ciccio", oltre a "brutto ciccio stupido... dall'alto della tua internazionalità di [OMISSIS] queste cose le sai...fatti una sonora dieta...forse il colesterolo...ti ottunde il cervello". Relativamente alla tardività dell'invio della richiesta di risarcimento danni, il Consiglio Disciplinare reputa priva di pregio la tesi difensiva per cui il ritardo sarebbe da addebitare alla collega incaricata dal [RICORRENTE]; sul punto, viene affermato che l'avvocato risponde in prima persona delle attività compiute dai suoi collaboratori.

Nella valutazione dei dati emersi dall'istruttoria, il Consiglio Disciplinare giunge ad affermare la sussistenza della condotta e con essa dell'elemento soggettivo in capo all'avv. [RICORRENTE], e quindi della responsabilità disciplinare comminandogli la sanzione della sospensione dall'attività professionale per due anni.

L'avvocato [RICORRENTE] ha proposto, per il tramite del difensore, appositamente nominato, tempestiva impugnazione avverso il provvedimento del CDD di N..

Con il ricorso, l'avv. [RICORRENTE] chiede che il Consiglio Nazionale Forense, voglia, in via principale, dichiarare il proscioglimento disciplinare dell'incolpato ed in subordine la riduzione della sanzione disciplinare comminata.

Con il primo motivo, riferibile unicamente ai fatti di cui al procedimento disciplinare 20/20 (esponente [AAA]), il ricorrente eccepisce il difetto di istruttoria per aver il Consiglio di disciplina fondato la decisione unicamente sulle affermazioni contenute nel decreto penale di condanna emesso dall'Autorità giudiziaria in sede penale relativamente ai medesimi fatti.

Più nello specifico, la doglianza si fonda per un verso sulla impossibilità, in sede disciplinare, di utilizzare il decreto penale di condanna ai fini della decisione e, per altro verso, la ritenuta inutilità da parte del CDD di procedere ad assunzione di prove dichiarative.

Con il secondo motivo, riferibile unicamente ai fatti di cui al procedimento disciplinare 262/20 (esponente [DDD]), premessa la buona fede con cui l'avvocato [RICORRENTE] avrebbe tardivamente avanzato richiesta di risarcimento danni nell'interesse dell'assistita senza tuttavia recare documento alla stessa, viene sostenuto che il tenore delle frasi pronunciate nei confronti dell'avvocato [DDD] (ritenute "non consone") di certo non autorizzano a giungere ad un giudizio di "gravità così severo". Viene, altresì, sostenuto che il Giudice della disciplina avrebbe dovuto contestualizzare le frasi profferite dal [RICORRENTE]: se avesse, fatto ciò, non sarebbe giunto ad infliggere una sanzione "sostanziale così severa".

Con nota difensiva del 3.11.2023, l'avvocato [RICORRENTE] presenta "deduzioni difensive ai sensi dell'art. 61 Regio Decreto 22 gennaio 1934, n. 37" con le quali ripercorre i fatti per meglio precisare i motivi di doglianza già introdotti con il ricorso originario. Tuttavia, con riferimento ad entrambi i procedimenti, in via del tutto incidentale, avanza un "nuovo" motivo di doglianza: la violazione dell'art. 23, comma 1, lett. c) del Regolamento CNF n. 21 febbraio 2014, n. 2, a parere del ricorrente il CDD non avrebbe potuto utilizzare gli esposti in quanto non confermati in dibattimento e, comunque, in quanto gli esponenti non erano stati citati come testi per il dibattimento.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto dichiarata l'inammissibilità dei motivi nuovi proposti successivamente alla proposizione dell'impugnazione, applicandosi, anche in sede disciplinare, il principio di diritto, di carattere generale, della consumazione del diritto di impugnazione, con la conseguenza che con la successiva memoria illustrativa, che ha solo la funzione di chiarire le ragioni esposte a sostegno dei motivi tempestivamente esposti nel ricorso, non possono proporsi, per la prima volta, motivi nuovi non dedotti nell'atto di impugnazione (da ultimo in questo senso, CNF n. 137 del 5 luglio 2023).

Con le doglianze formulate avverso la decisione di cui al procedimento di cui al n. 20/20, il ricorrente nega di aver commesso il fatto e contesta la fondatezza della decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina per essersi sostanzialmente fondata sull'esito del procedimento penale terminato con la mancata opposizione al decreto penale di condanna

comminato all'avv. [RICORRENTE].

La questione della rilevanza ai fini della decisione dell'efficacia del decreto penale di condanna merita di essere approfondita.

Si deve ricordare che l'efficacia vincolante del decreto penale di condanna è esclusa nel giudizio civile dall'articolo 460, quinto comma, c.p.p.; la collocazione della disposizione ne evidenzia la natura di norma di favore per il condannato: essa è infatti prevista assieme all'esclusione delle pene accessorie e della condanna alle spese processuali e all'estinzione del reato per decorso del tempo. Inoltre, con la riforma introdotto dal Codice Vassalli, è stata escluso che il decreto penale faccia stato nel giudizio civile in ordine ai fatti materiali sui quali fonda, com'era previsto dal codice di procedura penale previgente e ciò in attuazione del principio di separazione e autonomia tra giurisdizione civile e penale che ha disciplinato l'efficacia extrapenale della sentenza penale irrevocabile, in maniera tassativa e residuale, con ciò dando piena valorizzazione del principio del contraddittorio nell'attuale assetto codicistico.

Fermi tali principi, si deve considerare che l'acquisizione al procedimento di un decreto penale di condanna impone al Giudice della disciplina di considerare non già la decisione del giudice penale in merito ai fatti materiali, quanto di valutare in piena autonomia gli elementi probatori acquisiti a quel procedimento penale. Sul tema questo Consiglio ha più volte affermato come "Anche in sede disciplinare opera il principio di "acquisizione della prova", in forza del quale un elemento probatorio, legittimamente acquisito, una volta introdotto nel processo, è acquisito agli atti e, quindi, è ben utilizzabile da parte del giudice al fine della formazione del convincimento.

Conseguentemente, le risultanze probatorie acquisite, pur se formate in un procedimento diverso ed anche tra diverse parti, sono utilizzabili da parte del giudice disciplinare, ferma la libertà di valutarne la rilevanza e la concludenza ai fini del decidere, senza che, tuttavia, si possa negare ad esse pregiudizialmente ogni valore probatorio solo perché non "replicate" e "confermate" in sede disciplinare. (CNF sent. n. 133/ 2023).

L'accertamento del fatto contestato deve pertanto procedere nella valutazione dei dati presenti negli atti del procedimento penale conclusosi con il decreto penale di condanna non opposto, nell'esame delle dichiarazioni degli esponenti e quindi delle dichiarazioni rese dall' incolpato in sede istruttoria.

L'avv. [RICORRENTE] è chiamato a rispondere di fatti di rilevante gravità, le reiterate minacce di morte rivolte alla sig.ra [BBB], nonché alla di lei madre ed ai figli avuti dalla [DDD] con l'esponente [AAA]. Le minacce come formulate e nella loro reiterazione nel tempo, emergono dalla lettura degli atti del procedimento penale, dalle allegazioni dell'esponente e trovano conferma dello stesso incolpato, il quale non contesta né la paternità né l'invio dei messaggi con le minacce di morte, quanto il fatto che siano state estrapolate dal contesto nel quale trovano collocazione.

Per quanto emerge dall'esame degli atti, deve quindi trovare piena conferma il fatto contestato, le minacce di morte dirette alla sig.ra [BBB] ed ai figli della stessa, e ciò in quanto si era resa indisponibile a proseguire la relazione affettiva con l'avv. [RICORRENTE], essendosi riconciliata con il marito.

L'avv. [RICORRENTE], in ultima istanza, assume che le frasi rivolte alla ex convivente [BBB], motivate da una grave propria alterazione dello spirito, non

controllata, devono esser riferite ad un ambito strettamente privato, nel quale non può esser oggetto di scrutinio di contenuto deontologico forense. La tesi non può esser condivisa in quanto, come affermato nella decisione della Corte di Cassazione (ordinanza n. 17115 del 11.7.2017)

Il nuovo Codice Deontologico Forense è informato al principio della tipizzazione della condotta disciplinarmente rilevante e delle relative sanzioni, "per quanto possibile" (art. 3, co. 3, L. 247/2012), poiché la variegata e potenzialmente illimitata casistica di tutti i comportamenti (anche della vita privata) costituenti illecito disciplinare non ne consente una individuazione dettagliata, tassativa e non meramente esemplificativa. Conseguentemente, la mancata "descrizione" di uno o più comportamenti e della relativa sanzione non genera l'immunità, giacché è comunque possibile contestare l'illecito anche sulla base della citata norma di chiusura, secondo cui "la professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza".

In merito all'oggetto della contestazione di cui al procedimento n.20/2020, si deve quindi pervenire ad un giudizio di colpevolezza e quindi, si conferma la valutazione della responsabilità in capo all'avv. [RICORRENTE] di cui ai punti 1 e 2 del capo di incolpazione per aver violato il disposto de:

"1) Art. 9 del Codice Deontologico "Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza" giacché con le condotte di seguito descritte, al di fuori dell'esercizio della sua attività professionale, non osservava i doveri di probità, dignità, decoro e lealtà non salvaguardando così la propria reputazione e l'immagine della professione forense:

2) Art. 63 del Codice Deontologico "Rapporti con i terzi" perché, con le condotte sotto descritte, al di fuori dell'esercizio del suo ministero, si comportava in modo tale da compromettere la dignità della professione e l'affidamento dei terzi, e ciò così come riportato nell'esposto pervenuto all'Ordine degli Avvocati di T. Prot. N. 3603/19 a firma de/ Sig. [AAA], nato a [OMISSIS] [OMISSIS], perché l'Avv. [RICORRENTE]:

- minacciava di morte e perseguitava, con messaggi e chiamate, la signora [BBB], moglie dell'esponente, così come riportato nell'esposto, in violazione degli artt. 9 e 63 del C.D.;

- minacciava di morte e perseguitava, con messaggi e chiamate, la madre della signora [BBB], moglie dell'esponente, così come riportato nell'esposto, in violazione degli artt. 9 e 63 del C.D.;

- minacciava di uccidere i tre figli minori della predetta [BBB], avuti dall'unione con l'esponente;

- minacciava interventi della criminalità organizzata internazionale per l'esecuzione dei predetti propositi omicidiari, violando gli artt. 9 e 63 del CDF.

Per quanto attiene il procedimento n 262/20, che si sostanzia nelle espressioni ingiuriose rivolte nei confronti dell'avv. [DDD], il ricorrente si duole della gravità della sanzione irrogata, non negando della contestazione oggetto del capo di incolpazione.

I fatti materiali oggetto dell'esposto che ha dato origine al procedimento sono acquisiti come fonte di prova non contestabile all'esito del giudizio civile nel quale l'avv. [DDD] ha richiesto l'accertamento di tali fatti, le ingiurie immotivatamente

a lui rivolte dall'avv. [RICORRENTE], per ottenerne la condanna al risarcimento del danno. In tale giudizio l'avv. [RICORRENTE] non ha inteso svolgere alcuna contestazione ai fatti a lui addebitati, come anche in sede disciplinare.

Le espressioni gratuitamente offensive rivolte all'avv. [DDD] devono essere valutate nell'ambito delle condotte censurate dal Codice Deontologico secondo quanto riferito nel capo di incolpazione di cui:

16) Art. 52 del Codice Deontologico "Divieto di uso di espressioni offensive o sconveniente" giacché, come sotto descritto, utilizzava espressioni offensive e sconvenienti nei confronti del collega, e ciò, così come riportato nell'esposto pervenuto all'Ordine degli Avvocati di T. Prot. N. 203/2017 a firma dell'Avv. [DDD], del Foro di N..

Si deve quindi confermare la decisione oggetto di impugnazione e ciò nel richiamo dei precedenti di questo Consiglio, secondo il quale le espressioni sconvenienti ed offensive (art. 52 cdf) assumono rilievo di per sé, indipendentemente dal contesto in cui sono utilizzate e dalla attendibilità dei fatti che ne costituiscono oggetto, essendo il relativo divieto previsto a difesa della dignità e del decoro della professione, che, anche in presenza di condotte criticabili o perfino illecite dei colleghi o di terzi, impongono all'avvocato di manifestare la propria opinione o di formulare la propria denuncia in maniera riguardosa della personalità e della reputazione altrui indipendentemente dalla considerazione delle possibili conseguenze civilistiche o penalistiche della condotta.

La valutazione della responsabilità dell'avv. [RICORRENTE] per i fatti contestati, nei limiti di quanto esposto, deve condurre alla determinazione della sanzione da comminare nei suoi confronti, la cui entità deve essere definita per i diversi capi di incolpazione contestati e confermati con la presente decisione.

Le violazioni del precetto di cui all' art. 9 del CDF (Dovere di probità, dignità, decoro ed indipendenza), e art. 19 CDF (Dovere di lealtà e correttezza verso i colleghi e le istituzioni forensi) non sono assistite da sanzioni disciplinari tassativamente individuate dovendosi aver riguardo al principio elaborato da questo Consiglio (e fatto proprio dalla Suprema Corte della legittimità) in merito alla solamente tendenziale tipicità dell'illecito disciplinare.

Occorre, peraltro, sottolineare che la sanzione edittale prevista per le ulteriori violazioni deontologiche contestate all'incolpato (artt. 26, 33, 52 e 63 CDF) è quella della censura aggravabile nella sospensione fino ad un anno.

La decisione del CDD considera la violazione più grave quella di cui all'art. 9 CDF senza, peraltro, specifica motivazione specifica sul punto. In questo contesto, la sanzione complessivamente applicabile – che in ogni caso non corrisponde ad una somma algebrica - merita di essere ridotta alla luce del quadro edittale rappresentato. In base ad esso, e tenuto nel debito conto la gravità della condotta, della sua reiterazione, della molteplicità dei soggetti verso cui si indirizzavano le minacce dell'avv. [RICORRENTE] per il procedimento di cui al n. 20/20 del CDD e la gravità e gratuità delle offese rivolte all'indirizzo dell'avv. [DDD], per il procedimento di cui al n. 262/20, occorre pervenire ad una mitigazione della complessiva sanzione che deve essere in ogni caso interdittiva ma contenuta in un anno di sospensione dall'esercizio professionale.

P.Q.M.

visti gli artt. 61 l. 31.12.2012 n. 247 e 33 Reg. CNF 21.2.2014 n. 2 nonché gli artt. 59-65 R.D. 22.1.1934 n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, in parziale accoglimento del ricorso, commina la sanzione della sospensione dall'attività professionale per anni uno.

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 22 novembre 2023.